

4

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE IV
DI ROMA - Ufficio territoriale di Roma 6 - Torino
Registrato in data 21/10/22 Serie 3 al n. 3525
Versato € 488,00 IL DIRETTORE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemila ventidue ed il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 9,30 in Milano, Via S. Croce 19, "Casa Emergency",

a seguito della Convocazione della Assemblea degli Associati di AOI - Associazione delle Organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale, associazione non riconosciuta, con sede in Roma (RM), Largo Camesena 16, codice fiscale: 97211750589, inviata in data 9 settembre e modificata in data 16 settembre, è indetta la Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto attuale e dell'articolo 2.2 del Regolamento attuale, per oggi nel luogo ed alle ore di cui sopra, per decisione del Consiglio Nazionale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

I giorni 30 settembre e 1 ottobre 2022 si è tenuta in 2 sessioni distinte in Milano, Via S. Croce 19, "Casa Emergency", l'Assemblea Straordinaria degli Associati di AOI - Associazione delle Organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale, associazione non riconosciuta, con sede in Roma (RM), Largo Camesena 16, codice fiscale: 97211750589. La convocazione agli associati dell'Assemblea in oggetto è stata inviata in

Franco Petrucci

Clayton Hill

data 9 settembre e aggiornata in data 16 settembre 2022. In data 22 settembre si è provveduto, con ulteriore comunicazione mail agli associati, all'ultimo invio dei materiali.

L'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto attuale e dell'articolo 2.2 del Regolamento attuale, si è tenuta nel luogo e nelle giornate di cui sopra per decisione del Consiglio Nazionale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (odg), qui specificato:

-venerdì 30 settembre alle ore 11 in seconda convocazione fino alle ore 18:

- 1.introduzione della Portavoce
- 2.nomina di Presidente e Segretario dell'Assemblea
- 3.lavoro in gruppi tematici (Nesso pace-emergenza-sviluppo, Medio Oriente, Comunicazione, Rete Associativa)
- 4.restituzione in Assemblea.

-sabato 1 ottobre in seconda convocazione alle ore 9,30:

1. Verifica delle presenze e delle deleghe
2. Conferma insediamento della Presidenza dell'Assemblea
3. Introduzione della Portavoce AOI in carica Silvia

Stilli

4. Intervento del Presidente dell'Assemblea

5. Presentazione, confronto, discussione e votazione finale del nuovo Statuto di Rete Associativa AOI, ai sensi del D.lgs. 117/2017, che include anche la modificazione della denominazione.

La sessione del 30 settembre 2022 viene avviata in seconda convocazione con qualche minuto di ritardo alle ore 11,15. Silvia Stilli, Portavoce dell'Associazione presso la cui sede domicilia per la carica, apre la sessione e dopo il suo breve intervento di benvenuto propone come Presidenza e Segreteria dell'assemblea, rispettivamente Francesco Petrelli e Marzia Masiello, che in maniera unanime gli intervenuti approvano.

La Portavoce, invitata dal Presidente dell'Assemblea, espone gli esiti della verifica della presenza fisica o con delega alla seduta assembleare del 30 settembre 2022 di 106 Associati e, in accordo con il Presidente, invita i presenti a dividersi nei gruppi di lavoro tematici fino alle ore 13,30 con una breve pausa fino alle ore 14,30. A seguire, verrà continuato il lavoro per gruppi e alle 17 è prevista una restituzione in seduta plenaria.

Francesco Petrelli
Marzia Masiello

Come da ordine del giorno e agenda, i lavori della seduta del 30 settembre si concludono alle ore 18.

Il giorno 1 ottobre la seduta dei lavori dell'Assemblea straordinaria di AOI viene aperta dal Presidente Francesco Petrelli in seconda convocazione alle ore 9,30.

In relazione al punto 1 all'odg, la verifica delle condizioni per dichiarare legalmente e formalmente valida l'Assemblea straordinaria per la giornata del 1 ottobre di votazioni per l'approvazione dello Statuto risulta esercitata dai componenti della Commissione indicati dal Consiglio Nazionale, confermati dall'Assemblea degli associati, nelle persone di Marco Scarpati, Silvia Stilli e Fulvio Vincenzo.

La Presidenza constata e fa constatare a tutti gli intervenuti:

- che la presente Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica in data 9 settembre e 16 settembre 2022, con una comunicazione seguente il 22 settembre 2022 per invio di ulteriori materiali;
- che, ai fini dei lavori assembleari, sono presenti nella seduta Fulvio Vincenzo, che ha seguito fin dal 2017, per conto di AOI, il percorso di costituzione in

Francesco Petrelli

Luigi Scarpato

rete associativa e Marina Montaldi, componente nominata dal Ministro presso il CNTS (Consiglio Nazionale Terzo Settore) e componente attiva del tavolo tecnico legislativo del Forum Terzo Settore, consulente esperta che ha assistito AOI nella redazione della proposta di statuto oggi in discussione e votazione;

- che la seduta assembleare viene dichiarata valida sulla base dell'esito della verifica effettuata dalla Commissione incaricata: gli associati aventi diritto al voto sono 131, di cui 111 presenti in assemblea nella seduta del 1 ottobre 2022 fisicamente e/o in possesso di giuste deleghe e delibere. È quindi stato raggiunto e superato il quorum di 98 presenze valide, conteggiate sulla base di quanto stabilito da Statuto e Regolamento in vigore;

- che le deleghe e delibere in oggetto verranno conservate agli atti dell'Associazione gli associati, così come risultati dalla lista di presenza (Allegato A) e che gli associati non in regola con le quote associative non avranno diritto di voto.

La Presidenza, quindi, conferma regolarmente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno della sessione del 1 ottobre 2022.

Franco Petrelli

Luigia Nallo

Franco Petilli
Agis. Silvio
A questo punto il Presidente, con riferimento all'argomento della parte straordinaria all'ordine del giorno relativa alla modifica dello Statuto, ricorda il percorso da tempo intrapreso che sta portando AOI verso un'organizzazione maggiormente rispondente alle attuali esigenze e alle attività dei propri Associati, nell'ambito di una più ampia organizzazione di tutti quegli enti che si riconoscono nelle finalità e identità dei AOI.

A tal fine ricorda che la riforma del Terzo Settore impone agli Enti che intendano assumere in seguito la qualifica di Ente di Terzo Settore, di modificare il proprio statuto indicando in quale sezione del futuro Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) intenderanno iscriversi.

Il Presidente espone le ragioni che inducono a ritenere che la sezione più appropriata nella quale iscrivere l'Ente nell'ambito del Registro Unico del Terzo Settore sia quella delle Reti Associative, la cui disciplina maggiormente rispecchia le finalità e le modalità operative dell'Associazione.

Nella prospettiva di tale iscrizione il Presidente dà la parola a Fulvio Vincenzo, per la lettura integrale, articolo per articolo, ai presenti aventi diritto al voto, anche giuste deleghe, del testo di Statuto

Francesco Pizzillo

Chiesa Pizzillo

sociale, precedentemente inviato agli Associati, conforme al dettato del D. L.vo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) destinato a disciplinare l'Associazione dal momento della sua approvazione, salvo quanto previsto dalle disposizioni statutarie transitorie. - Si riporta di seguito l'esito delle singole votazioni articolo per articolo con le eventuali modifiche proposte:

- Art.1 Denominazione e sede :approvato alla unanimità
- Art.2 Finalità : approvato all'unanimità.
Inseriti i temi di "equità d genere", "economia civile" e specificato sostenibile "economico, sociale ed ambientale"
- Art.3 Attività di interesse generale: approvato a maggioranza con voti 4 contrari; inserimento di nuove attività ai sensi art. 5 del 117/2017 e del comma 5 - "La Associazione, ove svolga attività simili a quelle promosse e realizzate dai propri associati, si impegna ad operare esclusivamente in via sussidiaria e non sostitutiva, nel rispetto di un vincolo di non concorrenza, con le attività svolte dai propri associati ed in modo particolare, ancorché non esclusivo, con riferimento alla promozione di partenariati e

protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, nonché in relazione al sostegno e alla partecipazione ad azioni progettuali o a campagne. La materia sarà oggetto di specifico regolamento approvato dal Consiglio Nazionale".

La discussione ha tenuto a far presente che:

- sul tema dell'Interesse generale, secondo l'orientamento del Ministero sono quelle che sono effettivamente svolte o che si ritiene che saranno implementate a termini di ragionevole stima, anche temporale;

- in merito alle articolazioni territoriali che si includa un articolo dedicato alla loro valorizzazione e modalità con cui renderle effettivamente operative, rinviandole alle determinazioni del consiglio nazionale

- Art.4 Attività diverse: approvato alla unanimità
- Art. 5 Attività di raccolta fondi: approvato all'unanimità con integrazione "in via sussidiaria e non sostitutiva, nel rispetto di un vincolo di non concorrenza"
- Art.6 Volontari e altre risorse umane: approvato alla unanimità
- Art.7 Associati: approvato a maggioranza con 6 voti contrari

Luigi Lillo
Franco Petrucci

- Art. 8 Procedura di ammissione degli associati: approvato all' unanimità

- Art. 9 Obblighi e diritti sociali :approvato all' unanimità nella riformulazione votata. Proposte messe in votazione

a. da almeno tre mesi: 15 favorevoli - respinta

b. Purché iscritti anteriormente alla convocazione della Assemblea - 96 favorevoli - Approvato a maggioranza

c. si rimanda a regolamento - non votato

- Art.10 Perdita della qualifica di associato :approvato a maggioranza con 5 voti astenuti

- Art.11 Osservatori :approvato alla unanimità con riformulazione: aggiunta della parola "eventuali" prima di "forum biennali"

- Art.12 Organi sociali: approvato alla unanimità

- Art.13 Assemblea: approvato a maggioranza con 1 voto di astensione

Prima della votazione dell'articolo si è proceduto alle seguenti votazioni:

- si propone di portare le deleghe da 2 a 5: approvato a maggioranza con 4 voti contrari

- si propone di lasciare il Presidente, eletto dall'Assemblea: approvato a maggioranza con 27 voti contrari e 5 astensioni

Franco Pichler

Luigi Sciallo

- Art. 14 Soppresso all'unanimità
- Art.15 Consiglio Nazionale: si propone di includere tra le delibere della Assemblea la votazione del codice etico e non al Consiglio Nazionale come da articolo proposto.

Si vota: modifica respinta con 47 favorevoli e 3 astensioni, quindi resta il testo formulato e presentato in assemblea.

- Art.16 Il Comitato Esecutivo: approvato all'unanimità
- Art.17 Il/La Presidente: approvato alla unanimità con riformulazione, ovvero con eliminazione del Presidente eletto anche come soggetto esterno al corpo associativo.

La prima votazione avviene sull' eliminazione al comma 2 della frase "anche al di fuori della base sociale": eliminazione approvata a maggioranza con 69 voti favorevoli e 42 voti contrari

- Art.18 I Vicepresidenti: approvato all' unanimità con riformulazione, eliminando "tra i vice presidenti viene individuato quello con funzioni di vicario"
- Art.19 Organo di Controllo: approvato all' unanimità
- Art.20 Collegio dei Probiviri: approvato all'

Franco Petrucci

Luigi Nobile

unanimità

- Art. 21 Piattaforme tematiche/geografiche:
approvato all' unanimità
- Art. 22 Gratuità delle cariche sociali: approvato
all' unanimità
- Art. 23 Quota sociale annuale: approvato all'
unanimità
- Art. 24 Patrimonio ed esercizio sociale:
approvato all' unanimità
- Art.25 Bilancio: approvato all' unanimità con
riformulazioni

- comma2 entro il 30 sostituito "giugno" con "aprile"
- comma 2 Sostituito "progetto di conto preventivo" con
"bilancio preventivo"
- comma 3 lasciato generico "il progetto di bilancio"
- Art.26 Libri sociali:approvato alla unanimità con
riformulazione: al comma 1.b dopo la parola
"Assemblée" si aggiunge "e del Consiglio
Nazionale". Si aggiunge il comma 1.f "il libro
delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio
dei Probiviri"
- Art.27 Incompatibilità e ineleggibilità:approvato
con 1 voto contrario con la seguente
riformulazione: "Il Consiglio Nazionale è tenuto
a normare, nel Codice etico, le diverse

Franco Scher

Alpe C. Quella

fattispecie di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza delle cariche sociali, diverse da quelle di componente dell'organo di controllo e alle funzioni di Direttore/Direttrice."

- Art. 28 Scioglimento: approvato all' unanimità
- Art. 29 Rinvio: approvato all' unanimità
- Art. 30 Norme Transitorie approvato all' unanimità con la seguente modifica "che dovrà avere luogo entro il 28 febbraio 2023."

A questo punto, dopo la lettura e la votazione dei singoli articoli dello Statuto che si propone di adottare, la Presidenza chiede all'assemblea che, udita la relazione del Presidente, dopo la discussione e votazione per singolo articolo, si esprima con votazione sull'approvazione dello Statuto modificato nella sua forma integrale. Lo Statuto messo in votazione viene letto da Fulvio Vincenzo integralmente. Si procede quindi alla procedura di voto. Lo Statuto modificato di AOI viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea, quindi,

d e l i b e r a

- di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione, composto di n. 30 articoli come sopra letto all'Assemblea da Fulvio Vincenzo e votato in

Franco Petrucci

Luigi Lillo

tutti i suoi articoli, che al presente atto si allega sotto la lettera "B" ivi compresa l'approvazione della nuova denominazione:

"Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale - RETE ASSOCIATIVA"", in breve "AOI - Rete associativa", ovvero "AOI - Rete associativa nazionale";

- di dare atto che il presente Statuto, come ricordato dal Presidente nella sua relazione, entrerà in vigore, nella sua totalità, salvo quanto disposto all'articolo 30 in materia di norma transitoria.

L'assemblea delega il Consiglio Nazionale, nella figura della Portavoce Silvia Stilli, ad apportare al presente verbale ed agli allegati tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte formali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione al Registro del Terzo Settore, tenendo presente che precedentemente saranno sistemati refusi ed incongruenze di forma, in quanto la numerazione degli articoli non è detto rispecchi la formulazione dello Statuto presentato il 1 ottobre in assemblea: l'articolato sarà rinumerato e i commi saranno rivisti sulla base delle decisioni assunte in sede di approvazione dello Statuto stesso.

La Portavoce Stilli prende la parola su invito del

Ferruccio Petillo

Luigi Scialoja

Presidente, ricordando che occorre garantire, tutelare e governare l'AOI nel pieno rispetto della democrazia e delle differenti sensibilità presenti nel tessuto associativo, soprattutto con l'avvio delicato e importante di un percorso che sia inclusivo e aperto a nuove adesioni. La Portavoce invita, inoltre, nella comunicazione interna ed esterna, all'uso di un linguaggio appropriato e rispettoso anche delle differenti sensibilità.

La Portavoce si sofferma sull'importanza di tenere un dialogo e una collaborazione efficaci, attenti e rispettosi nelle interlocuzioni con tutte le reti associative, sia di cooperazione e solidarietà internazionale che di Terzo Settore. La constituency di AOI che sceglierà la propria governance nel 2023 deve garantire un'apertura al mondo non profit che si riconosce nelle attività di interesse generale e negli obiettivi di AOI, con la garanzia di percorsi partecipati e agibilità a chi voglia aderire e contribuire alla Rete Associativa AOI. La Portavoce, inoltre, sottolinea la necessità di costruire un calendario e un'agenda che rimettano l'azione politica e di iniziativa culturale sui temi centrali della Rete AOI al centro dell'azione associativa. La relazione con la politica e le istituzioni non deve essere percepita

Fraun Petrelli

Luisa Petrelli

in antagonismo, ma con la volontà di incidere sulle scelte strategiche per il futuro dell'umanità e del pianeta.

A tal fine, la Portavoce ricorda come uno dei punti prioritari di programma l'impegno per la Campagna 0,70.

La Portavoce rassicura l'Assemblea che nelle prossime settimane sarà stabilita un'agenda di lavori che preveda l'avvio di un lavoro di gruppo sul nuovo Regolamento e un percorso partecipato in vita dell'aggiornamento di constituency e governance come stabilito.

Il Presidente Francesco Petrelli riprende la parola e dichiara conclusi i lavori delle 2 giornate assembleari di AOI alle ore 13.20 del giorno 1 ottobre 2022, invitando tutti gli associati i presenti a partecipare al brindisi finale.

Francesco Petrelli

Il Presidente dell'Assemblea Francesco Petrelli...

Marzia Masiello

La Segretaria dell'Assemblea Marzia Masiello...

**STATUTO AOI - Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale –
RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE Ente del Terzo Settore**

Art.1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.lgs. n. 117), l'Associazione senza scopo di lucro, ente e rete associativa del terzo settore, denominata "Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale", in seguito denominata anche solo "AOI" o "Associazione".
2. In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 117, nella sezione Reti associative, la denominazione muterà automaticamente in "Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale – RETE ASSOCIATIVA", ovvero, in subordine all'acquisizione della qualifica di rete associativa nazionale di cui all'art. 41, comma 2 del richiamato D.lgs. n. 117, in "Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale – RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE" per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche: "AOI - Rete associativa", ovvero "AOI - Rete associativa nazionale".
3. In caso di iscrizione conseguita presso la sezione g) del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 46 del D.lgs. n. 117, l'Associazione integrerà la denominazione con la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".
4. L'Associazione ha sede in Roma. La variazione di sede sociale nell'ambito dello stesso comune, non comportando modifica dello statuto, è deliberata dal Consiglio nazionale.
5. L'Assemblea, riunita in seduta ordinaria, può istituire o sopprimere eventuali sedi secondarie, in Italia o all'estero.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione ha lo scopo di riunire le organizzazioni italiane impegnate nella solidarietà, nel volontariato e nella cooperazione internazionale, nell'aiuto umanitario, nella educazione alla cittadinanza globale, nell'equità di genere, nella inclusione dei migranti, nel commercio equo, nell'economia civile, nel sostegno a distanza, nelle adozioni internazionali, nella promozione dello sviluppo sostenibile (economico, ambientale e sociale), della pace, della nonviolenza e dei diritti umani, al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà, sul rispetto della dignità di ogni essere umano, sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone, su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - promuovere sinergie e collaborazioni con altre espressioni organizzate della società civile sulle tematiche di competenza, con particolare attenzione verso le politiche e le azioni di solidarietà e di cooperazione, incluso il sostegno a distanza e le adozioni internazionali, i diritti di tutte le persone, i rapporti di equità e di giustizia a livello politico, economico e sociale, la tutela dell'ambiente e dei beni comuni, la pace, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione e di violenza, il rispetto della dignità umana e il diritto alla vita di tutti gli esseri umani;
 - favorire l'elaborazione e l'applicazione di standard di qualità etici ed operativi nei settori di competenza;

Franco Pichler
 M. Giordano

- promuovere e valorizzare ogni forma di aggregazione (tematica, consortile, identitaria, territoriale ecc.) in quanto espressione di valori comuni e di specifiche proposte ed esperienze;

- promuovere e facilitare la cultura di rete per accrescere lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni tra le organizzazioni aderenti, al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia sia al proprio interno, sia verso realtà esterne.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera d)];

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281) [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera e)];

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera f)];

- formazione universitaria e post-universitaria [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera g)];

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera h)];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera i)];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera l)];

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera m)];

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera n)];

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera r)];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera u)];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera v)];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

Flaminio Petrucci

Alfio Cilello

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera w])

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera z)];

2. Per il perseguimento delle finalità richiamate nel precedente articolo e nell'ambito delle attività di interesse generale sopra su individuate, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

-rappresentare, sostenere e diffondere le posizioni politiche e le proposte concordate tra le organizzazioni aderenti verso tutte le istituzioni pubbliche (nazionali ed internazionali), altri settori della società civile e l'opinione pubblica in genere;

- rappresentare i propri associati, in tutti gli ambiti dove essi agiscono unitariamente, quali: le istituzioni italiane ed internazionali; le sedi di collegamento con aggregazioni di solidarietà e cooperazione internazionale; gli enti sovranazionali in genere; tutti gli altri ambiti in cui sia consigliata ed opportuna una presenza ed azione unitaria;

- promuovere luoghi di confronto, dialogo ed elaborazione comune di strategie e politiche di cooperazione tra le organizzazioni rappresentative della società civile in materia di solidarietà e cooperazione internazionale a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

- promuovere relazioni e dialogo interculturale tra i popoli di diverse culture e provenienze e tra le organizzazioni rappresentative della società civile;

- promuovere, almeno ogni due anni, un forum, aperto a tutti gli Associati e agli Osservatori, sia come momento di discussione e di confronto con l'insieme della base associativa sia come consultazione allargata finalizzata alla formulazione degli indirizzi politici e programmatici e alla periodica revisione dei principi di riferimento dei codici etici, dell'autocontrollo e della qualità.

- promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento che coinvolgano i propri associati;

- organizzare e fornire servizi di formazione ai propri associati, incluso quelli obbligatori ai fini di sicurezza sul lavoro e del rispetto e della tutela della privacy;

- organizzare e realizzare corsi di formazione in Italia e all'estero sui temi della solidarietà, cooperazione e volontariato internazionale, dell'aiuto umanitario e dell'educazione alla cittadinanza globale anche a distanza e utilizzando piattaforme informatiche e dispositivi digitali e internet;

- organizzare e realizzare iniziative ed attività di informazione e di educazione alla cittadinanza globale in Italia ed all'estero, rivolte a scuole di ogni ordine e grado, Università, Enti Locali, associazioni, aggregazioni informali e mondo imprenditoriale;

- promuovere, sostenere e partecipare ad azioni progettuali o a campagne, in Italia o all'estero, in partenariato con gli associati, e organizzazioni terze;

- promuovere percorsi formativi per operatori e operatrici di pace e realizzare interventi per la risoluzione non violenta dei conflitti;

- ideare e promuovere, presso i propri associati, standard metodologici di pianificazione strategica, misurazione dell'impatto sociale e redazione del bilancio sociale;

-realizzare azioni di monitoraggio e valutazione di progetti di cooperazione in campo educativo e sociale implementati da altri soggetti pubblici e privati;

Formosa Pichler

Stefano Spillo

- organizzare e realizzare eventi, festival, e qualsiasi altro momento o spazio culturale che risponda ai propri scopi e alla promozione dei propri valori.

3. L'Associazione, in seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 117, nella sezione Reti associative, svolgerà le attività individuate nell'art.41, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 117.

Subordinatamente all'acquisizione della qualifica di rete associativa nazionale di cui all' art. 41, comma 2 del citato D.lgs., l'Associazione potrà altresì svolgere le attività elencate nell'art. 41, comma 3, lett. a) e b) dello stesso D.lgs., nonché l'attività di controllo nei confronti dei rispettivi aderenti, ai sensi e nei termini di cui all'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 117, a seguito del conseguimento dell'autorizzazione ivi prevista.

4. Ove compatibile con le norme di legge, in subordine all'acquisizione della qualifica di rete associativa nazionale di cui all'art.41, comma 2, D.lgs. n. 117, l'Associazione potrà delegare alle proprie articolazioni territoriali, qualora istituite ed in quanto presidi della rappresentanza dell'Associazione, una o più funzioni operative, ivi incluse quelle relative all'attività di controllo di cui all'art. 93, comma 5 del D.lgs. n. 117, nei termini recati da specifica disciplina regolamentare.

5. La Associazione, ove svolga attività simili a quelle promosse e realizzate dai propri associati, si impegna ad operare esclusivamente in via sussidiaria e non sostitutiva, nel rispetto di un vincolo di non concorrenza, con le attività svolte dai propri associati ed in modo particolare, ancorché non esclusivo, con riferimento alla promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, nonché in relazione al sostegno e alla partecipazione ad azioni progettuali o a campagne. La materia sarà oggetto di specifico regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato esecutivo.

Art. 5 – Attività di raccolta fondi

1. L'Associazione potrà svolgere, in via sussidiaria e non sostitutiva, nel rispetto di un vincolo di non concorrenza, attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. Fermo il richiamo del principio in materia di rispetto del vincolo di non concorrenza, come declinato al comma 1, l'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, incluse/i dipendenti e volontari/e, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 – Volontari/e e altre risorse umane

1. L'Associazione può avvalersi di volontari/e nello svolgimento delle proprie attività. I/Le volontari/e che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. L'Associazione ha facoltà di iscrivere nel registro anche i/le volontari/e occasionali, se previsto nel regolamento di cui al presente articolo.

2. L'Associazione può deliberare di rifondere al/la volontario/a le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del D.lgs. n. 117. In materia di gestione dei/le volontari/e e dei rimborsi delle spese a questi/e riconosciuti l'Associazione adotta apposito regolamento.

3. I/Le volontari/e vengono assicurati/e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.lgs. n. 117.

Art. 7 Associati

1. Possono associarsi le organizzazioni giuridicamente costituite, riconosciute e non riconosciute, che condividano i valori della Associazione e che operino, nel rispetto del presente statuto, nella cooperazione internazionale, nell'aiuto umanitario, nell'educazione alla cittadinanza globale, nell'equità di genere, nella inclusione dei migranti, nel commercio equo, nell'economia civile, nel sostegno a distanza, nelle adozioni internazionali, nella solidarietà e nel volontariato internazionale, nella promozione dello sviluppo sostenibile (economico, ambientale e sociale), della pace, della non violenza e dei diritti umani e che siano configurate come segue:

a) Enti del Terzo settore, incluse le reti associative nazionali o locali, costituite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 del D.lgs. n.117;

b) Associazioni, fondazioni, comitati e società cooperative che non rivestono la qualifica di Enti del Terzo Settore;

c) Società profit costituite secondo le forme di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile, le cui finalità sono compatibili con il presente statuto e nelle modalità descritte dal Regolamento sulle adesioni.

2. Con riferimento agli enti associati che ricadano tra quelli individuati nell'art. 4, comma 2 del D.lgs. n. 117, la disciplina relativa alla concreta osservanza dei vincoli e dei limiti dettati dalla richiamata disposizione è devoluta al Regolamento in materia di adesioni e, per quanto in esso non previsto, al Regolamento in materia di Organi sociali.

3. Ai sensi del presente statuto, i termini "associato" e "aderente" assumono significato equivalente.

Art. 8 Procedura di ammissione degli associati

1. All'atto della domanda i nuovi Associati si impegnano ad accettare lo statuto, il Codice etico nonché ad osservare tutte le ulteriori norme, i regolamenti e le deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione.

2. La domanda dovrà essere presentata al Consiglio Nazionale secondo forme e modalità stabilite nel Regolamento in materia di adesioni. Al medesimo Regolamento è demandata la disciplina dei limiti eventuali, nonché delle modalità di adesione all'Associazione, da parte delle Reti associative, nazionali o locali.

3. Il Consiglio nazionale delibera circa l'ammissione o il rigetto della domanda. L'esito negativo della determinazione, entro il termine di sessanta giorni, sarà comunicato per iscritto, con le relative motivazioni, all'associando, il quale, entro i successivi sessanta giorni, può proporre appello all'Assemblea degli associati, che delibera alla prima riunione utile.

Franco Petrucci

Maria Lepore

4 L'accesso alla qualifica di associato è subordinata al versamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti dal Regolamento di cui al presente articolo.

5. Il Comitato esecutivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

Art. 9 - Obblighi e diritti sociali

1. Costituiscono obblighi degli associati:

- essere in regola con il pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari;
- rispettare lo statuto, il Codice etico nonché osservare tutte le ulteriori norme, i regolamenti e le deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione

2. Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, tutti gli associati, purché iscritti nel Libro degli associati anteriormente alla convocazione della Assemblea ed in regola con le quote sociali dell'anno in corso, hanno:

- diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari e del Codice etico;
- nell'ambito del più generale diritto di voto di cui sopra, il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività;
- diritto a concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività con il quale l'Associazione intende attuare le proprie finalità istituzionali;
- diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire dei servizi dell'Associazione, secondo modalità e norme stabilite dal Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato esecutivo;
- diritto di esaminare i libri sociali individuati nell'art. 26 dello statuto secondo le modalità ivi previste e fermo il rinvio ad eventuale disciplina regolamentare per ulteriori disposizioni di dettaglio procedurale.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione;
- b) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
- c) recesso;
- d) esclusione, per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'Associazione e per inosservanza dello statuto, del Codice etico nonché delle ulteriori norme, dei regolamenti e delle deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione;
- e) scioglimento o estinzione;
- f) fusione, scissione e trasformazione dell'ente associato, se a seguito dell'operazione straordinaria questi non abbia più i requisiti richiesti agli associati dall'articolo 7 dello statuto.

2. In considerazione della gravità della condotta o infrazione commessa dall'Associato, anche in ordine a eventuali episodi di recidiva, il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma, lett. d), può essere preceduto dai seguenti provvedimenti disciplinari, adottati dal Consiglio nazionale anche in via graduata:

Aliza Nello Franco Petilli

- richiamo scritto;

- inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno.

3. Il recesso, di cui al precedente comma 1, lett. c) deve essere comunicato per iscritto al Consiglio nazionale e produce effetti a termini di atto ricettizio.

4. La decadenza dell'associato determinata al verificarsi condizioni di cui al precedente comma, lett. a) e b), nonché l'esclusione dell'associato determinata ai sensi della successiva lett. d) sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento immediatamente esecutivo e producono effetti dalla dichiarazione di decadenza medesima (efficacia ex nunc). L'accertamento dei casi di perdita della qualità di socio ai sensi del comma 1, lettere e) ed f) è parimenti a cura del Consiglio nazionale. Il Comitato esecutivo è impegnato a segnalare al Consiglio nazionale il verificarsi delle cause di perdita della qualità di socio, di cui al comma 1.

5. L'associato destinatario della delibera di esclusione, ovvero della dichiarazione di decadenza, nel termine di sette giorni dalla ricezione di detti provvedimenti, può proporre istanza per il riesame al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sono sospesi in pendenza di ricorso.

6. La perdita della qualità di associato per uno qualsiasi dei motivi elencati nel presente articolo comporta la perdita dei diritti connessi a tale qualifica nonché la decadenza da qualsiasi incarico rivestito dalle persone fisiche che siano state indicate dall'ente decaduto o escluso e non dà diritto alla restituzione della quota sociale per l'anno di riferimento né legittima, più in generale ed in accordo con gli scopi sociali, diritti sul patrimonio dell'Associazione.

7. Nell'ipotesi di decadenza dalle cariche sociali, i decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, dovrà procedersi con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione.

Art. 11- Osservatori

Gli organismi di cooperazione, solidarietà e volontariato internazionale, che non hanno i requisiti per diventare associati o non intendano aderire come associati effettivi possono, su loro richiesta, diventare Osservatori. Gli Osservatori partecipano alle attività e alle campagne dell'Associazione, agli eventuali Forum biennali e alle assemblee, senza diritto di voto e senza diritto di elettorato, attivo e passivo. Contribuiscono nella misura deliberata dall'assemblea al bilancio generale dell'associazione.

Art. 12 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. il Comitato Esecutivo;
- d. Il/la Presidente e i/le Vicepresidenti;
- e. l'Organo di Controllo;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale può prevedere l'istituzione di organi con funzioni consultive non obbligatorie né vincolanti definendone composizione e funzioni.

Franco Petrucci
Michele Mello

2. Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di controllo sociale, di cui al precedente comma 1, sussistendone le condizioni di legge. La durata dell'incarico del revisore legale è stabilita in tre anni, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio trascorso dalla data della nomina. L'incarico può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta. Se la funzione è attribuita all'Organo di controllo, l'Assemblea può stabilire una diversa durata dell'incarico, compatibile con la scadenza del mandato di questi.

3. Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere condotte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i/le partecipanti siano informati/e in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

4. Delle riunioni di ogni organismo, è redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta, salvo i verbali dell'Organo di controllo, che recano la sottoscrizione di tutti i componenti. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per la documentazione delle attività del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 13 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi sociali.

In deroga all'articolo 24 comma 3 del D.lgs. n. 117, gli associati hanno diritto al seguente numero di voti:

a) Ogni associato che abbia da 1 a 9 enti associati o affiliati, oppure fino a 99 associati persone fisiche: un voto;

b) Ogni associato che abbia da 10 a 99 enti associati o affiliati, oppure da 100 fino a 9999 persone fisiche: due voti;

c) Ogni associato che abbia da 100 a 499 enti associati o affiliati, oppure da 10000 a 99999 associati persone fisiche: tre voti;

d) Ogni associato che abbia oltre 500 enti associati o affiliati, oppure più di 100000 associati persone fisiche: cinque voti.

e) Le società profit costituite secondo le forme di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile hanno sempre diritto ad un solo voto;

f) Per le Fondazioni aderenti, il numero di voti è proporzionale al numero dei partecipanti/aderenti e promotori, secondo i criteri stabiliti alle precedenti lettere a), b), c) e d);

g) Per gli associati a compagine sociale mista (persone fisiche ed enti) il numero dei voti da attribuire è pari alla metà della somma dei voti distintamente risultanti, per ciascuna categoria di associati, dall'adozione dei criteri dimensionali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d)

2. L'associato che rivesta anche la qualifica di associato o affiliato di altra organizzazione associata ad AOI, esercita il diritto di voto in proprio e non è conteggiato ai fini della sommatoria, rispettivamente, degli enti associati o affiliati di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), o degli enti partecipanti di cui alla precedente lettera f).

3. Un associato può delegare un altro associato a rappresentarlo mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe, fermo il rispetto dei limiti individuati nell'art. 2372 cc, commi 4 e 5.

Franco Petrelli

Alfio Nigro

4. L'Assemblea viene convocata dal/la Presidente, su delibera del Comitato Esecutivo, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Organi sociali. Il/La Presidente deve in ogni caso procedere alla sua convocazione in presenza di richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un quinto degli associati.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le decisioni vengono prese con il numero di voti che rappresentino la maggioranza semplice.

L'Assemblea, in apertura di seduta, presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente vicario, elegge nel suo seno un/una Presidente ed un Segretario verbalizzante.

6. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al fine di:

a. Eleggere - e revocare in caso di gravi inadempienze - il/la Presidente ed i componenti del Consiglio Nazionale dell'Associazione;

b. Eleggere - e revocare in caso di gravi inadempienze - i componenti del Collegio dei Probiviri;

c. Nominare - e revocare in caso di gravi inadempienze - i componenti dell'Organo di Controllo, e attribuire ad essi la funzione di revisione legale dei conti, sussistendone le condizioni di legge;

d. Approvare la relazione annuale delle attività svolte, il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio preventivo, il documento di programmazione per l'anno successivo, nonché approvare, quanto ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, predisposti dal Comitato esecutivo;

e. Stabilire i criteri e l'ammontare delle quote associative annuali;

f. Definire gli eventuali specifici mandati per il Consiglio nazionale, nel perimetro delle attribuzioni di legge e di statuto;

g. Approvare i regolamenti per i lavori assembleari, nonché le loro eventuali modifiche, sulla base di quanto proposto dal Consiglio Nazionale o da un quinto degli associati;

h. istituire, su proposta del Consiglio nazionale, articolazioni dell'Associazione su base territoriale;

i. approvare la disciplina regolamentare in materia di rapporti tra la rete associativa e le articolazioni di cui alla precedente lett. h), ivi inclusa la disciplina relativa alla eventuale attribuzione alle medesime delle funzioni operative della rete, compatibilmente con le previsioni di legge, e della facoltà, ove utile, di applicare le deroghe di cui all'art. 41, commi 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 117;

l. In caso di gravi inadempienze collegiali rispetto al mandato assembleare, sciogliere l'intero consiglio nazionale, e indire nuove elezioni dando specifico mandato al/la Presidente dell'Assemblea;

m. istituire o sopprimere sedi secondarie;

n. su istanza dell'associato interessato, pronunciarsi sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio nazionale, della richiesta di ammissione dell'associando, ai sensi dell'art 8 dello statuto;

o. nominare - e revocare, in caso di gravi inadempienze - il revisore legale dei conti

p. ratificare lo scioglimento del Comitato esecutivo, per gravi inadempienze collegiali, deliberato dal Consiglio nazionale.

Firma P. Tulli

Mio Medico

7. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, salvo i casi di modifiche per le quali, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, è competente il Consiglio nazionale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare le operazioni di fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, quest'ultima su proposta del Consiglio nazionale.

8. L'Assemblea riunita in seduta straordinaria delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre 1/3 (un terzo) degli associati, tenuto conto del numero dei voti a ciascun associato attribuiti ai sensi del presente articolo.

9. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, tenuto conto del numero dei voti a ciascun associato attribuiti ai sensi del presente articolo.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, anche preventivo o sociale, e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori e le amministratrici non hanno voto.

Il/La Presidente e i componenti degli Organi sociali menzionati nel presente articolo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari nelle quali si delibera della loro revoca dall'incarico ricoperto.

Art. 14 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale, rappresentativo della base associativa è composto dal/la Presidente, e da un numero, fissato dall'Assemblea elettiva, compreso fra un minimo di 18 e un massimo di 24 consiglieri. Le modalità di elezione sono disciplinate dall'Assemblea elettiva.

2. Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni. Ciascun componente può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a 8 anni. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'incarico del nuovo nominato scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato di colui che ha cessato la carica.

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 4 volte all'anno e viene convocato dal/dalla Presidente - su mandato del Comitato esecutivo - che lo presiede, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Organi sociali.

4. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei consiglieri. Il Consiglio Nazionale delibera di norma per consenso unanime; in caso di votazione, delibera con la maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti, secondo il principio "una testa, un voto". In caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.

5. Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti e funzioni:

- a. eleggere, - e revocare in caso di gravi inadempienze - i/le Vice Presidenti, su proposta del/della Presidente; eleggere e revocare, altresì, i/le componenti del Comitato esecutivo dell'Associazione (scelti anche all'esterno del consiglio), e assegnare ai/alle medesimi/e eventuali deleghe o funzioni specifiche.

Franco Fubini

Allye Lelidlo

b. approvare le modifiche statutarie che si rendano necessarie per adeguamento a disposizioni inderogabili di legge.

c. deliberare l'ammissione di nuovi associati;

d. deliberare l'eventuale esclusione di associati;

e. discutere e deliberare documenti di indirizzo e posizionamento politico;

f. ratificare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, ovvero il progetto di bilancio sociale, predisposti dal Comitato esecutivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

g. deliberare la promozione, l'adesione e/o la partecipazione a iniziative, manifestazioni di particolare rilevanza politica, sindacale o di altra natura.

h. stabilire i compensi degli incarichi remunerati;

i. nominare, su proposta del Comitato Esecutivo, l'eventuale Direttore o Direttrice;

l. deliberare il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno dello stesso comune;

m. predisporre ed approvare i regolamenti dell'Associazione nonché le loro eventuali modifiche, ad eccezione di quelli espressamente rimessi dallo statuto alla competenza dell'Assemblea;

n. approvare o modificare i codici di condotta ed ogni altro codice etico;

o. in caso di gravi inadempienze rispetto al mandato, sciogliere il Comitato Esecutivo e indire nuove elezioni dando specifico mandato al/la Presidente;

p. in caso di scioglimento: a) proporre all'Assemblea la destinazione dei beni dell'Associazione in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti; b) nominare i liquidatori ai quali dare mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea;

6. I componenti del comitato esecutivo non hanno voto nelle deliberazioni relative alla ratifica dei bilanci consuntivi e preventivi annuali e del bilancio sociale. Non hanno diritto di voto, altresì, nelle deliberazioni relative alla loro revoca dall'incarico ricoperto, ivi inclusa la fattispecie di cui alla precedente lettera p) del comma cinque.

7. Il Consiglio nazionale, quale organo deliberativo intermedio dell'Associazione, delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla competenza dell'organo assembleare. Delibera altresì su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo statuto.

Art. 15 - Il Comitato esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo di amministrazione della Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, salvo quanto diversamente disposto, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

2. Il Comitato Esecutivo è formato dal/la Presidente, dai/dalle Vice Presidenti e da un numero fissato dal Consiglio Nazionale, di un minimo di quattro persone ad un massimo di sei persone, elette dal Consiglio Nazionale (non necessariamente componenti dello stesso) per un mandato di quattro anni, rinnovabile per non più di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a 8 anni. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'incarico del nuovo eletto scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato di colui che ha cessato la carica.

Flaminio Petrelli

Alfio Lillo

3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Gli amministratori, ferme le cause di incompatibilità e decadenza individuate nell'art. 2382 c.c., devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 41, comma 5 del D.lgs. n. 117.

4. Il Consiglio Nazionale può assegnare deleghe e compiti specifici ai componenti fra cui quella di Tesoriere dell'associazione. Ogni membro dell'esecutivo è impegnato a portare avanti la delega assegnata nelle istanze corrispondenti, in costante collegamento con il/la Presidente e gli altri componenti del comitato esecutivo.

5. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal/la Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento degli Organi Sociali.

L'esecutivo lavora collegialmente e si riunisce almeno sei volte all'anno.

6. A titolo esemplificativo, spetta al Comitato esecutivo:

- a. eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
- b. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- c. comunicare agli Associati le modalità e le scadenze di pagamento delle quote sociali, controllare i relativi pagamenti, adottare iniziative di sollecito e verificarne il riscontro;
- d. proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un Direttore o di una Direttrice, definendone, nelle forme proprie, le specifiche responsabilità, funzioni ed ogni altra attribuzione;
- e. definire e approvare l'organigramma ed il mansionario e deliberare sulla assunzione di personale o collaboratori ed in generale sull'organizzazione dell'Associazione;
- f. stabilire limiti massimi e condizioni per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata dai volontari, da integrare nel regolamento di cui all'articolo 6;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- h. predisporre il documento programmatico, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, nonché il progetto di bilancio sociale, da sottoporre a ratifica del Consiglio nazionale prima dell'approvazione assembleare;
- i. deliberare in merito ad operazioni finanziarie (mutui, finanziamenti, fidejussioni etc.) anche su proposta del Direttore o della Direttrice;
- l. deliberare in merito all'istituzione delle attività diverse di cui all'articolo 4 dello statuto e documentarne il carattere secondario e strumentale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
- m. rendere esecutive, coordinare e supervisionare le attività previste dalla programmazione annuale;
- n. svolgere ogni altra attività di sua pertinenza a termini di legge e condurre, in generale, ogni attività amministrativa ordinaria e straordinaria per la gestione dell'Associazione, non già espressamente devoluta, dalla legge stessa o dallo statuto, in capo ad altro organo.

Art. 16 – Il/la Presidente

1. Il/la Presidente, ha i seguenti compiti e funzioni:

- a. esercita la rappresentanza legale e politica dell'Associazione di fronte a terzi, ivi comprese le istanze nazionali e internazionali, e in giudizio salvo per quanto previsto dall'assegnazione di deleghe ad altri componenti del consiglio e del comitato esecutivo. Ove lo ritenga necessario il Consiglio Nazionale può

Alipio, Claudio
Fornaciari, Roberto

Thijs Laalle
Fronne-Petula

c. propone al Consiglio Nazionale uno o più Vice presidenti, ai fini dell'elezione, ed ai quali può conferire deleghe di poteri e mandati specifici anche temporanei per funzioni di rappresentanza e per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'Associazione;

e. garantisce la ricerca e l'espressione del massimo livello di consenso all'interno dell'Associazione, anche attraverso uno specifico lavoro di mediazione nella ricerca della sintesi fra le diverse posizioni degli associati;

Il/la Presidente è eletto dalla Assemblea, per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un massimo di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a 8 anni. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'incarico del nuovo nominato scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato di colui che ha cessato la carica.

2. Il/La Presidente può essere individuato/a in base al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Devono in ogni caso essere assicurati i requisiti di onorabilità di cui all'art. 41, comma 5 del D.lgs. n. 117.

Art. 17 – I/le Vicepresidenti

1. I/le Vicepresidenti dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Nazionale in numero massimo di due, incluso quello con funzioni di vicario, tra le/i propri/e componenti e su indicazione del/la Presidente. Restano in carica per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un massimo di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a 8 anni. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'incarico del nuovo nominato scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato di colui che ha cessato la carica.

2. I/le Vicepresidenti:

- rappresentano e sostituiscono il/la Presidente in Italia e all'estero in caso di sua assenza o impedimento o per sua delega;
- coadiuvano il/la Presidente nell'espletamento del mandato anche tramite attribuzioni per le quali siano specificatamente delegati;
- convocano e presiedono il Consiglio nazionale e il Comitato esecutivo in caso di assenza o di impedimento del/la Presidente.

Art. 18 – Organo di controllo

1. Ove richiesto dalla legge o, negli altri casi, per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo con tre componenti effettivi. Sono nominati, altresì, due componenti supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo

2397, comma secondo, del codice civile. Spetta all'Assemblea individuare, in sede di nomina, il componente che riveste la carica di Presidente dell'organo collegiale.

2. In alternativa alla composizione di cui al comma 1, l'Organo di controllo può essere nominato in formazione monocratica. Il componente è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di controllo svolge i compiti previsti dalla legge e dallo statuto. Sussistendo le condizioni prescritte dall'articolo 30, comma 6, del D.lgs. 117, l'Assemblea può affidare all'organo di controllo le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio sociale trascorso dalla nomina. I suoi componenti possono essere rinnovati in carica per non più di due mandati consecutivi, anche se inferiori, complessivamente, a otto anni.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione costituito da tre Probiviri eletti dall'Assemblea per un periodo di quattro anni rinnovabili per non più di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a 8 anni. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'incarico del nuovo nominato scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato di colui che ha cessato la carica.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il/la Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni:

a. Dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi sociali, tra i componenti degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi e su eventuali segnalazioni formali da parte degli associati di violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e del Codice etico. In tale contesto, esso giudica ex bono et equo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

b. Su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti di esclusione e decadenza dell'associato adottati dal Consiglio nazionale nei termini di cui all'art. 10 dello statuto.

Art. 20 – Articolazioni territoriali

Il Consiglio Nazionale può istituire al fine di valorizzare e sostenere i territori, articolazioni territoriali per coordinare e realizzare le azioni necessarie al migliore perseguimento delle finalità sociali.

I criteri organizzativi e di funzionamento e le competenze delle articolazioni territoriali sono definiti entro linee guida approvate dal Consiglio nazionale. Le modalità operative sono devolute ai Regolamenti delle articolazioni territoriali.

Art. 21 - Piattaforme tematiche/geografiche

1. L'Associazione promuove e favorisce la costituzione di Piattaforme tematiche/geografiche fra gli associati, gli Osservatori e loro associati.

2. Alle piattaforme sono attribuite funzioni consultive e di coordinamento, e sono prive di deleghe operative/amministrative.

3. Alle Piattaforme possono partecipare anche organismi non aderenti all'Associazione. Le Piattaforme, per il loro miglior funzionamento, eleggono al proprio interno un Portavoce scegliendolo tra gli organismi aderenti agli associati il quale partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni del Consiglio nazionale.

Allegato 1
Clausio
Frasco
Petrillo

4. Fermo quanto previsto dal comma 2, il Consiglio nazionale potrà riconoscere alle Piattaforme deleghe di rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dal Regolamento degli Organi sociali.

Art. 22 - Gratuità delle cariche sociali

1. Le cariche sociali, fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale dei conti, sono esercitate, di norma, a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2. Il Consiglio nazionale può riconoscere ai componenti l'Organo esecutivo un compenso a fronte dell'incarico oggetto del mandato, o in ragione di compiti specifici impegnativi e/o gravosi.

Per ruoli continuativi e direttivi il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, potrà nominare e retribuire un/una Direttore/trice che svolga l'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Comitato esecutivo. La carica di Direttore o Direttrice è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale o del Comitato esecutivo. Il/La Direttore/trice partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 23 - Quota sociale annuale

1. Ogni associato dovrà contribuire, con spirito di solidarietà interno, al bilancio dell'Associazione versando una quota sociale annuale definita, per ciascun anno sociale, dall'Assemblea in relazione alle attività programmate.

2. Al Regolamento in materia di adesioni è devoluta la disciplina di dettaglio relativa alla procedura di ammissione degli associati, alla determinazione dei criteri di calcolo delle quote, ivi comprese quelle degli osservatori, nonché alle tempistiche e alle modalità di versamento delle stesse.

Art. 24- Patrimonio ed esercizio sociale

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da denaro, beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e successivamente acquisiti ad incremento dello stesso, anche a seguito dell'accantonamento degli avanzi della gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) dalle quote annuali degli osservatori di cui all'art. 11 del presente statuto;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- f) da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale individuate nello statuto nonché delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117;
- g) dalle entrate delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs.n.117;
- h) da rendite patrimoniali;
- i) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Stefano Claudio Fiorino Petrucci

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato esecutivo approva il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l'anno corrente i quali, muniti del parere e della relazione dell'Organo di controllo, se nominato, vengono sottoposti a ratifica del Consiglio Nazionale e presentati, per l'approvazione, all'Assemblea degli associati entro il 15 giugno di ciascun anno.

3. Il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione.

4. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, può redigere il rendiconto per cassa in presenza di entrate annuali complessive comunque denominate inferiori ai limiti di legge stabiliti per la redazione del richiamato rendiconto. In caso di superamento del limite per la redazione del rendiconto per cassa, o comunque su base volontaria se il limite non sia superato, a seguito di delibera del Consiglio nazionale, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatti secondo le disposizioni di legge. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni normative e di legge specifiche previste per la rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi.

5. Il Comitato esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

6. Il bilancio è redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti di Terzo settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.

7. Il bilancio, approvato dall'Assemblea, è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.lgs. n. 117.

8. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 – Libri sociali

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Nazionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117, se istituito;

Franco Petrelli
Michele
Michele

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri

2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro degli associati: i dati relativi alla posizione degli associati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

- per i libri dalla lett. b) alla lett. f) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC al Comitato esecutivo.

4. Il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dall'associato a mezzo il suo legale rappresentante o altra persona da questi delegata nella qualità predetta, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda ed alla presenza di un membro delegato dal Comitato esecutivo.

5. Gli associati, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

6. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per sviluppare attività analoghe a quelle proprie dell'Associazione, al di fuori di questa.

7. L'associato o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro degli associati.

8. Il Consiglio nazionale potrà approvare eventuale disciplina regolamentare per ulteriori disposizioni di dettaglio circa aspetti operativi e procedurali utili all'esercizio del diritto.

Art. 27 - Incompatibilità o ineleggibilità

Il Consiglio Nazionale è tenuto a normare, nel Codice etico, le diverse fattispecie di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza delle cariche sociali, diverse da quelle di componente dell'organo di controllo e alle funzioni di Direttore/Direttrice.

Art. 28 - Scioglimento

1. Secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento o estinzione, l'Assemblea, sulla base di una proposta formulata dal Consiglio Nazionale, delibera la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. n. 117, a uno o più Enti di Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Consiglio Nazionale nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 - Rinvio

Luigi Della Porta

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del D.lgs. n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e, in subordine, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 30 – Norme Transitorie

1. Le disposizioni del presente statuto in materia di organismi sociali, che importino novellazione degli attuali assetti, entrano in vigore alla data dell'Assemblea straordinaria convocata per la nomina dei nuovi organismi, che dovrà avere luogo entro il 28 febbraio 2023.

Fino a tale data, è prorogata la durata del mandato di coloro che, alla data di approvazione dello statuto, ricoprono una carica in seno agli Organismi, salvo il caso di assenza di eventuali requisiti personali o professionali richiesti dalla legge ai fini del mantenimento della carica.

2. In via transitoria, fino al novantesimo giorno successivo all'iscrizione dell'ente presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, il Consiglio nazionale è autorizzato ad apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie per assicurare l'iscrizione dell'Associazione presso il predetto Registro; le modifiche statutarie saranno ratificate dall'Assemblea ordinaria alla prima seduta utile.

3. In caso di iscrizione dell'Associazione conseguita preliminarmente presso la sezione g) del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e nelle more dell'iscrizione della medesima Associazione nella sezione Reti associative del citato Registro, le competenze del Consiglio nazionale sono attribuite all'Assemblea ordinaria degli associati e le delibere sono assunte nel rispetto del principio del voto singolo spettante ad ogni associato e delle previsioni ordinarie in materia di rappresentanza individuate nell'art. 24 del D.lgs. n. 117. La presente clausola statutaria decade automaticamente in seguito all'iscrizione dell'Associazione nella sezione e) – reti associative - del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Allegato
Firma
Petullo